

REGOLAMENTO
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CASSA EDILE DI RAGUSA

Programma di attività

L'Ente Cassa Edile della provincia di Ragusa appresta a favore degli Operai iscritti provvidenze economiche di carattere assistenziale e previdenziale, nonché assume iniziative diverse nell'interesse degli iscritti.

Compatibilmente con le disponibilità di esercizio, vengono erogate le seguenti prestazioni assistenziali a norma degli Artt. 3 e 7 del vigente Statuto dell'Ente Cassa Edile di Ragusa, dell'Art. 25 del Regolamento della Cassa Edile e dei vigenti CCNL e CCPL.

Prestazioni assistenziali a favore degli Operai iscritti
da valere per gli eventi maturati dopo il 01 marzo 2022

L'Ente eroga le prestazioni di cui al presente Regolamento all'Operaio non in prova, che incorra nell'evento alle dipendenze di Impresa iscritta all'Ente Cassa Edile di Ragusa, il quale abbia prestato anche in più circoscrizioni territoriali, con relativo accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e gratifica natalizia:

- almeno 800 ore lavorative, di malattia/infortunio e per festività, nei dodici mesi precedenti l'evento, effettivamente accantonate, considerando come 12° il mese dell'evento (per un evento che cade il 15 febbraio 2022 i 12 mesi da conteggiare partono dal mese di marzo 2021 fino al mese di febbraio 2022 compreso).

N.B.: Per le lavoratrici, durante il periodo di assenza per maternità, da comprovarsi tramite idonea certificazione medica, o per interdizione obbligatoria, da comprovarsi tramite il certificato rilasciato dal competente Ispettorato del Lavoro, le ore figurative di presenza sono considerate utili ai soli fini del raggiungimento dei requisiti per l'accesso alle specifiche prestazioni.

1. Il Premio di matrimonio è stabilito nella misura di € 350,00.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, entro sei mesi dall'evento a pena di decadenza. L'Operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso il certificato attestante l'avvenuto matrimonio o documentazione equipollente.

2. Il Premio di natalità dei figli, o per la loro adozione è stabilito nella misura di € 350,00.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, entro sei mesi dall'evento a pena di decadenza. L'Operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso il certificato attestante l'avvenuta nascita o adozione.

3. Il Sussidio di studio per i figli a carico studenti, ovvero per il medesimo Lavoratore-studente, è stabilito nella misura di:

3.1. € 125,00 all'atto della prima iscrizione alla scuola media inferiore d'obbligo, e, quindi, per l'iscrizione alla 2^a ed alla 3^a classe;

3.2. € 225,00 se frequentanti la scuola media superiore e siano promossi riportando una media non inferiore ai 7/10;

3.3. € 225,00 per il superamento dell'esame finale della scuola media superiore;

3.4. € 500,00 se frequentanti l'università agli studi e riportino una media non inferiore a 25/30 ed abbiano superato l'80% degli esami stabiliti dal piano di studi consigliato o approntato della propria facoltà. In nessun caso viene concessa la prestazione per studenti fuori corso.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno accademico a pena di decadenza;

Per la prestazione 3.1 la domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il mese di dicembre dell'anno scolastico corrente (per l'A.S. 2021/2022 entro Dicembre 2022).

Per la prestazione 3.2 la domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il mese di dicembre successivo all'anno scolastico afferente la promozione (per l'A.S. 2020/2021 entro Dicembre 2022).

Per la prestazione 3.3 la domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il mese di gennaio dell'anno scolastico successivo a quello del superamento dell'esame (per l'A.S. 2021/2022 entro Gennaio 2023).

L'Operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso lo stato di famiglia o documentazione equipollente, e l'attestato rilasciato dalla scuola o dall'università agli studi nonché, per quest'ultima, anche il piano di studi, ovvero documentazione equipollente.

4. Il premio di laurea per i figli a carico studenti, ovvero per il medesimo Lavoratore-studente, è stabilito nella misura di € 1.000,00 se laureati con al massimo un anno di fuori corso.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, entro sei mesi dalla discussione della tesi a pena di decadenza. L'Operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso lo stato di famiglia o documentazione equipollente, e il certificato rilasciato dall'Università competente che attesta la durata legale del corso di laurea, l'anno di immatricolazione, gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso di laurea, il conseguimento del titolo, la data in cui lo stesso è stato conseguito ovvero documentazione equipollente.

5. L'assegno per morte ai superstiti aventi causa è stabilito nella misura di:

- 5.1 € 500,00 al coniuge superstite senza figli a carico;
- 5.2 € 600,00 al coniuge superstite con un figlio a carico;
- 5.3 € 700,00 al coniuge superstite con due figli a carico;
- 5.4 € 800,00 al coniuge superstite con tre figli a carico;
- 5.5 € 1.000,00 al coniuge superstite con oltre tre figli a carico;
- 5.6 € 500,00 per ogni genitore o familiare a carico nel caso di Operai celibi.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza entro sei mesi dall'evento. Gli aventi causa sono tenuti altresì a far pervenire all'Ente stesso l'autocertificazione dello stato di famiglia, o documentazione equipollente, all'atto del decesso, il certificato di morte e la dichiarazione di responsabilità attestante la non avvenuta separazione legale ed il carico familiare.

6. Sussidi vari:

- 6.1 Compartecipazione al costo del servizio fiscale, per la compilazione del modello 730, per i lavoratori che hanno, nel corso dell'anno solare, precedente alla fruizione del servizio, esclusivamente accantonate, presso la Cassa Edile di Ragusa, 800 ore lavorate, nell'anno solare di competenza del modello 730, presso i Centri Fiscali convenzionati di Cgil, Cisl e Uil. Le modalità di convenzione saranno oggetto di apposito accordo promosso dalla Cassa Edile di Ragusa.

- 6.2 in via del tutto eccezionale e straordinaria, secondo le disponibilità di esercizio, su proposta di una Commissione all'uopo istituita dal Comitato di Presidenza e con successiva delibera del Comitato di Gestione, possono essere concessi sussidi straordinari fino al massimo di € 1.500,00 da corrispondersi una sola volta nell'anno.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, entro sei mesi dall'evento a pena di decadenza. L'Operaio è tenuto altresì a far pervenire all'Ente stesso la documentazione della quale risulti o sia possibile desumere la gravità dell'evento denunciato, la situazione familiare e le spese straordinarie sostenute.

7. È istituito il Premio d'ingresso per i Lavoratori iscritti per la prima volta all'anagrafe degli Operai tenuta dalla Cassa Edile di Ragusa, i quali non siano stati mai censiti dal sistema nazionale delle Casse Edili; a tali Lavoratori che abbiano maturato un monte ore lavorato pari ad almeno 2.100 è riconosciuto un premio di € 500,00.

La prestazione è erogata al Lavoratore automaticamente dall'Ente entro 30 giorni dal raggiungimento delle 2.100 ore e sempre che il Lavoratore si trovi ancora occupato ed attivo nei confronti dell'Ente Cassa Edile di Ragusa.

Nelle more dell'attivazione dell'anagrafe nazionale dei Lavoratori edili, attraverso la quale la Cassa Edile di Ragusa verificherà lo status di primo ingresso nel settore nazionale del Lavoratore, questi potrà autocertificare la propria situazione di primo ingresso nel settore. La Cassa Edile richiederà tale autocertificazione al Lavoratore appena lo stesso avrà raggiunto le 2.100 ore.

8. Le prestazioni previste dal presente regolamento sono estese:

8.1. fino a tre mesi dopo la cessazione dell'iscrizione all'Ente a quegli Operai che attestino di essere:

8.1.1 disoccupati, nel qual caso occorre presentare all'Ente Cassa Edile di Ragusa la certificazione rilasciata dall'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza;

8.1.2 occupati con versamenti verso il sistema nazionale delle Casse Edili, nel qual caso sarà cura dell'Ente Cassa Edile di Ragusa verificarne la veridicità.

8.2 per tutto il periodo della CIGO con un massimo di 13 settimane a quegli Operai che attestino di essere:

8.2.1 occupati ma sospesi dal lavoro per CIGO, nel qual caso sarà cura dell'Ente Cassa Edile di Ragusa verificarne la veridicità.

9. Avvertenze:

9.1 I singoli eventi sono indennizzabili una sola volta nel periodo 01/10 — 30/09 di ogni anno;

9.2 Per accedere ad ogni singola prestazione il Lavoratore deve essere in possesso dei rispettivi requisiti al momento del verificarsi dell'evento;

9.3 In caso di cumulo di ore con altra Cassa Edile, per il raggiungimento del requisito richiesto, si procederà alla liquidazione della prestazione in modo proporzionale alle ore di effettivo accantonamento presso la Cassa Edile di Ragusa;

9.4 Sui moduli predisposti dalla Cassa Edile e relativi ad ogni singola richiesta di prestazione deve contemplarsi l'autorizzazione all'Ente Cassa Edile, da parte del richiedente, a verificare presso gli Enti competenti, la veridicità delle singole dichiarazioni.

Gli importi delle singole prestazioni sono aumentati del 50% allorquando nello stato di famiglia del Lavoratore iscritto, da allegare alla domanda di erogazione della prestazione, vi sia un familiare a carico, entro il 1° grado di parentela, affetto da patologie cliniche complesse quali, per esempio, SLA, autismo, sclerosi multipla, distrofia muscolare, sindrome di Down, etc... da evincersi su idonea attestazione della ASP di competenza, anch'essa da allegare in originale alla prescritta documentazione.

